



# COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE

Città Metropolitana di GENOVA

## **ORDINANZA** **N. 65 DEL 29/05/2025**

SETTORE: POLIZIA LOCALE - Polizia Urbana e Controllo del Territorio

<b>OGGETTO:</b>	<b>SP 39 DI SANTA MARGHERITA LIGURE – ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO AI VEICOLI E COMPLESSI DI VEICOLI DI LUNGHEZZA SUPERIORE A METRI 9,70 NEL TRATTO COMPRESO TRA L'INTERSEZIONE CON LA SS1 AURELIA E L'INTERSEZIONE CON VIA CERVETTI VIGNOLO</b>
-----------------	---

### **IL SOSTITUTO RESPONSABILE DI POLIZIA LOCALE**

**Premesso** che:

- con delibera n. 18 del 12.02.2025 la Giunta Comunale ha approvato uno specifico accordo tra i Comuni di Santa Margherita Ligure, Camogli, Rapallo e Portofino finalizzato alla realizzazione del Piano Integrato della Mobilità Turistica, partendo dall'analisi dei flussi turistici ed il relativo impatto sulla viabilità ordinaria, per poi delineare soluzioni attuabili per migliorare gli aspetti legati alla mobilità turistica sui territori comunali interessati dall'accordo;
- L'analisi esperita dall'azienda Systematica srl, incaricata del progetto in questione, ha evidenziato tra l'altro criticità relative alla conformazione piano altimetrica e alle caratteristiche geometriche della SP39 per quanto riguarda il transito di veicoli di dimensioni elevate;

**Considerato** che:

- La rete stradale di accesso al territorio del Comune di S. Margherita Ligure è costituita unicamente dalla SP227 e dalla SP39
- Il Comune di Rapallo, con ordinanza n. 13 del 23.02.2025 ha vietato il transito dei veicoli di categoria M3 superiori ai ml 9.70 di lunghezza nel tratto della SP227 di competenza nella fascia oraria 08:00-19:00



# COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE

Città Metropolitana di GENOVA

- Tale limitazione comporterà un verosimile incremento del traffico pesante sulla SP39 (unico percorso alternativo di accesso a S. Margherita Ligure)
- Il tracciato piano altimetrico della SP39 nonché le sue caratteristiche geometriche non risultano idonee a sostenere un traffico di veicoli pesanti nei due sensi di marcia, considerata la presenza in particolare di tratti curvilinei e tornanti con raggio di curvatura ridotto che necessariamente impongono ai conducenti dei veicoli succitati di invadere la corsia opposta di marcia
- L'intero sviluppo della SP39 risulta privo di marciapiedi o passaggi pedonali protetti altrimenti segnalati
- Sono pervenute a questo ente numerose segnalazioni da parte di cittadini e utenti della strada, che evidenziano la pericolosità del transito dei mezzi di grandi dimensioni lungo tale arteria

**Visto** la delibera di Giunta Comunale n. 97 del 28.05.2025 con la quale vengono forniti precisi indirizzi operativi in merito alla disciplina della circolazione sulla SP39

**Viste** le ordinanze n. 106/2025 e 110/2025 emesse dalla Città Metropolitana di Genova che istituiscono il divieto circolazione ai veicoli e complessi di veicoli sul tratto della SP39 fuori centro abitato, con contestuale nulla osta al Comune di S. Margherita Ligure per l'adozione di analogo provvedimento nel tratto all'interno del centro abitato

**Ritenuto** opportuno, per le motivazioni sopra descritte, al fine di garantire la sicurezza stradale di procedere alla regolamentazione del tratto all'interno del centro abitato della SP39;

**Ritenuto**, per tali motivi, di dare attuazione a quanto citato in premessa attraverso l'installazione dell'apposita segnaletica stradale;

**Considerato** che il provvedimento in materia, ha valenza gestionale e specifica della circolazione;

**Visto** l'art. 107 comma 3° T.U. 267/00 e s.m.i.;



# COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE

Città Metropolitana di GENOVA

**Visto** il combinato disposto degli artt. 5, 6 e 7 del Codice della Strada (D.lgs. 285/1992)

## **ORDINA**

per i motivi in premessa, che qui si intendono integralmente richiamati, di istituire, a partire dal giorno 30.05.2025 sulla SP39, nel tratto in centro abitato compreso tra l'intersezione con la SS1 Aurelia e l'intersezione con Via Cervetti Vignolo il divieto di circolazione a tutti veicoli e complessi di veicoli aventi lunghezza superiore a metri 9,70.

Sono esclusi dall'applicazione del predetto divieto:

- I veicoli adibiti al trasporto pubblico locale
- I veicoli di all'art. 177 c. 2 del D. Lgs. n. 285 del 30.04.1992 "Nuovo Codice della Strada" alle condizioni indicate nello stesso articolo

## **DEMANDA**

- all'Ufficio Segnaletica Stradale dell'Ente il posizionamento sul territorio comunale della segnaletica stradale indicativa del divieto sopra menzionato, nonché la segnaletica stradale di preavviso del divieto;
- Al Comando di Polizia Locale di S. Margherita Ligure di trasmettere la presente ordinanza ai Comuni di S. Margherita Ligure e Portofino, alla Prefettura di Genova, alla Città Metropolitana di Genova, ed alle FF.PP. operanti sul territorio;
- All'Ufficio stampa dell'Ente di dare la massima diffusione dell'adozione del presente provvedimento;

## **AVVISA**

- che la presente ordinanza verrà resa efficace con l'apposizione della prescritta segnaletica stradale;



# COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE

Città Metropolitana di GENOVA

- che la violazione della presente ordinanza comporta l'irrogazione delle sanzioni previste dal D.lgs. 285/1992;
- che gli organi di Polizia stradale di cui all'art.12 del Codice della Strada, sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento;

## **AVVERTE**

che avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso entro 60 giorni, dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, al T.A.R. Liguria nei termini e modi previsti dal D.Lgs n° 104 del 02/07/2010 e s.m. e i., ovvero entro 120 gg. dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.

## **IL SOSTITUTO RESPONSABILE DI POLIZIA LOCALE**

Michele Allegri / ArubaPEC S.p.A.

*Documento firmato digitalmente  
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)*